TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Franco Attinà, nel procedimento sopra indicato a carico di E. A. E. H., nato in ... il ... (...), elettiv. domiciliato presso l'avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (elezione e accettazione all'udienza del 27 dicembre 2023); avvisi *ex* art. 161 c.p.p. in sede di arresto; difeso d'ufficio dall'avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (nomina al momento dell'arresto); già presente, sottoposto per questa causa all'obbligo di presentazione alla p.g. (provvedimento del 27 dicembre 2023); imputato dei seguenti reati:

1) per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 2) prima ipotesi c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava del registratore di cassa del bar ... di via ..., contenente circa euro 100 in contanti, asportandolo dal locale dopo esservisi introdotto forzando la porta d'ingresso con uno strumento da scasso.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

In ... il ...

2) per il reato di cui agli articoli 56, 624 e 625 n. 2) prima ipotesi c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, con attrezzi da scasso cercava di forzare la saracinesca del chioso «...» di Piazza ... così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del denaro e di altri mobili custoditi all'interno del locale, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento delle forze dell'ordine.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

In ... il

in relazione all'istanza di liquidazione del proprio onorario presentata il 27 dicembre 2023 dall'interprete Salah Ibrahim per l'attività d'interpretariato dal medesimo svolta alla stessa udienza del 27 dicembre 2023;

Premesso che:

E. A. E. H. era tratto in arresto dalla Polizia di Stato nella notte tra il ... e il ... alle ore ... circa, in flagranza di reato per due episodi di furto aggravato (in ipotesi, il primo consumato e il secondo tentato); il pubblico ministero con decreto del ... (ore ...) disponeva la presentazione diretta dell'arrestato dinanzi al giudice nella mattina dello stesso ..., alle ore 12,45, per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo;

nello stesso verbale d'arresto la stessa p.g. dava atto che il prevenuto (nato in ...), pur parlando la lingua italiana, non la comprendeva adeguatamente e necessitava quindi di un interprete di lingua araba per la celebrazione del processo; la stessa Polizia provvedeva quindi a citare per la prevista udienza (sulla base dei protocolli operativi in essere tra Tribunale, Procura e Polizia giudiziaria) l'interprete Salah Ibrahim, soggetto presente nell'albo dei periti del Tribunale di Firenze, sezione interpreti e traduttori, in relazione alla lingua araba;

all'udienza del ... il giudice conferiva l'incarico di interprete al predetto Salah Ibrahim; l'udienza si svolgeva quindi con l'ausilio del citato interprete: si svolgeva la relazione orale di uno degli operanti autori dell'arresto ed era interrogato il predetto arrestato/imputato; all'esito era convalidato l'arresto (limitatamente ad uno degli episodi contestati), era applicata una misura cautelare non custodiate ed era instaurato il giudizio con rito direttissimo con l'imputazione sopra riportata formulata dal pubblico ministero; il processo era poi rinviato per la richiesta di un termine a difesa;

lo stesso... l'interprete Salah Ibrahim presentava l'istanza per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta alla citata udienza;

alla successiva udienza del 12 gennaio 2024 il difensore, munito di procura speciale, chiedeva che si procedesse con rito abbreviato, anche in relazione al reato per il quale l'arresto non era convalidato; all'esito della discussione e della deliberazione, il giudice pronunciava sentenza (condanna dell'imputato per i fatti ascritti, qualificati entrambi come tentati furti aggravati *ex* art. 625 n. 2 c.p., alla pena finale di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 90 di multa);

questo giudice deve ora provvedere in merito alla citata istanza di liquidazione del ...;

per poter addivenire ad una corretta decisione appare necessario il pronunciamento della Corte costituzionale: risulta infatti dubbia la legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui — per le vacazioni successive alla prima — prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché della norma di cui all'art. 50. comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; in subordine, le citate norme paiono di dubbia legittimità con riguardo alla liquidazione dell'interprete per l'attività di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto;

ciò premesso, osserva.



1. Rilevanza della questione

1.1 Nel caso di specie, l'interprete era citato per le vie brevi per l'udienza del ...; il citato interprete giungeva in aula alle ore 9,00 (come da attestazione della Cancelleria). Benché non risulti documentalmente, si deve ritenere — sulla base della prassi operativa dell'ufficio giudiziario e della Polizia giudiziaria — che detto interprete sia stato citato dalla p.g. effettivamente per le ore 9,00. Del resto, la comunicazione notizia di reato — in cui si dava già atto dell'individuazione del citato interprete — era protocollata alle ore 10,09; il decreto di presentazione del pubblico ministero riporta l'orario «12,40»; Salah Ibrahim era già presente in aula alle ore 9,00; è quindi evidente come l'interprete sia stato citato prima che fossero redatte la c.n.r. e il decreto di presentazione, verosimilmente nel momento in cui il pubblico ministero alle ore 4,35 veniva informato dalla p.g. dell'intervenuto arresto e disponeva a voce che si procedesse con rito direttissimo (circostanze riportate nel verbale di arresto).

In base ai verbali di udienza, procedimento a carico di E. A. E. H. per il quale l'interprete era stato citato, era trattato concretamente a partire dalle ore 16,04 (a causa della trattazione in precedenza di ulteriori procedimenti con convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo); l'udienza si concludeva alle ore 18,10.

Ai sensi della normativa vigente questo giudice dovrebbe liquidare all'interprete Salah Ibrahim — in relazione all'attività professionale prestata all'udienza del ... per la quale era citato per le ore 9,00 e che si concludeva poco dopo le ore 18,10 — l'importo complessivo di euro 47,28 oltre iva (suscettibile di essere raddoppiato *ex* art. 4, comma 3, legge n. 319/1980 in ragione dell'urgenza).

Più precisamente. trattandosi di prestazione non espressamente prevista (né analoga a quelle previste) nelle tabelle approvate con decreto ministeriale 30 maggio 2002, gli onorari devono essere commisurati al tempo impiegato e vanno determinati in base alle vacazioni (art. 4, comma 1, legge n. 319/1980). Tenuto conto della durata dell'udienza, dei tempi di attesa (in base all'orario per il quale era citato l'interprete) e dei tempi necessari per gli ultimi adempimenti successivi all'udienza (estrazione e consegna di copie dell'ordinanza. interlocuzioni finali tra difensore e assistito), si dovrebbero liquidare cinque vacazioni (ognuna pari a due ore). L'onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e quello per le successive è di euro 8,15 a vacazione; l'onorario complessivo per cinque vacazioni è così pari ad euro 47,28.

Non trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 5, legge n. 319/1980 (secondo cui il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico), posto che — come previsto dal quinto comma dello stesso articolo — l'incarico è stato espletato alla presenza dell'autorità giudiziaria.

In definitiva, alla stregua della normativa qui censurata, si dovrebbe liquidare all'interprete l'onorario di euro 47,28 (suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza).

Ove invece la questione sollevata fosse accolta, e quindi per ognuna delle cinque vacazioni l'onorario fosse di euro 14,68, si dovrebbe liquidare all'interprete l'onorario di euro 73,40 (suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza).

1.2 Si ritiene di dover considerare ai fini della liquidazione a vacazioni il periodo di tempo in cui il professionista ha dovuto attendere la concreta chiamata del processo. in particolare a partire dal momento (ore 9,00) in cui egli è dovuto comparire a seguito della citazione per le vie brevi da parte della p.g.: infatti. da un lato egli era tenuto a comparire all'orario per il quale era citato; dall'altro, si tratta comunque di tempo che il medesimo non ha potuto dedicare ad altre attività.

Quand'anche ai fini della liquidazione si tenesse conto del solo intervallo temporale compreso tra le 12,45 (orario fissato nel decreto di presentazione del pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza) e le ore 18,10 (orario di conclusione dell'udienza), la questione posta sarebbe comunque rilevante. Si dovrebbe infatti considerare il numero di tre vacazioni, in ragione del quale si dovrebbe liquidare l'importo di euro 30,98; ove invece la questione sollevata fosse accolta, si dovrebbe liquidare all'interprete l'onorario di euro 44,04.

Pare invece senz'altro da scartare l'ipotesi di considerare ai fini della liquidazione solo l'arco temporale di effettivo svolgimento dell'udienza (dunque a partire dalle ore 16,04), insostenibile, posto che un professionista, impegnato per oltre 9 ore, si vedrebbe così liquidare solo una vacazione e mezza, rendendo di fatto gratuita la prestazione professionale (la questione sarebbe comunque rilevante).

1.3 Come si vedrà, gli importi previsti per la liquidazione delle vacazioni — inizialmente determinati in lire 10.000 per la prima vacazione, lire 5.000 per le successive — sono stati oggetto di successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n. 319/1980 (e poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera di fonti secondarie, da ultimo il decreto ministeriale 30 maggio 2002.

A prevedere e legittimare uno scarto (significativo) tra l'importo relativo alla prima vacazione e l'importo relativo alle vacazioni successive è tuttavia la norma di legge, in particolare la norma qui censurata di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980 (una previsione analoga, ma in termini più generici, è contenuta nell'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), in assenza della quale una previsione differenziata da parte del decreto ministeriale si dovrebbe ritenere illegittima.

Sembra dunque possibile un intervento della Corte costituzionale sul punto, in relazione alle previsioni della norma di legge.

1.4 Pare utile ancora precisare che nell'ordinamento italiano il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice (quale è l'interprete) è pacificamente un provvedimento di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Così, ad esempio, la Corte di cassazione nella sentenza n. 44564 dell'11 novembre 2008 (depositata il 28 novembre 2008) ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di liquidazione del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e, come tale, non può essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice che lo ha emesso».

Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 192/2015 (depositata il 24 settembre 2015): «La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il procedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari presenta carattere giurisdizionale (il che, del resto, condiziona la possibilità stessa di sollevare, in tale sede, questioni di legittimità costituzionale: sentenza n. 88 del 1970). Per tale ragione, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione».

- 2. Non manifesta infondatezza. Questione principale.
- 2.1 Si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980. nella parte in cui per le vacazioni successive alla prima prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, nonché della norma di cui all'art. 50, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.
 - 2.2 Pare utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo.

A seguito dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, ai sensi del relativo art. 50 gli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato possono essere fissi, variabili e a tempo; la misura è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988. Le tabelle devono essere redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive. la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

L'art. 299, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 ha contestualmente disposto l'abrogazione della legge n. 319/1980, ad eccezione del relativo articolo 4.

Tale articolo 4 — tuttora in vigore — per quel che qui rileva prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore; è poi previsto un importo diversificato per la prima vacazione e per le successive.

In particolare, gli importi inizialmente previsti — lire 10.000 per la prima vacazione, lire 5.000 per le successive — sono stati oggetto di successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n. 319/1980 (e poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 103/1984, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1988, del decreto ministeriale 5 dicembre 1997 e, da ultimo, del decreto ministeriale 30 maggio 2002. Per effetto di tale ultimo intervento normativo, l'onorario per la prima vacazione è ora di euro 14,68. mentre l'onorario per le vacazioni successive è di euro 8,15.

Ai sensi dei successivi commi dell'art. 4, legge n. 319/1980 l'onorario per la vacazione può essere aumentato in ragione dell'urgenza (raddoppiato quando per il compimento delle operazioni sia fissato un termine non superiore a cinque giorni; aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni); l'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto lo stesso è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, ma tale limitazione non si applica agli incarichi che vengano espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza. complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

L'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 prevede infine un adeguamento periodico degli onorari (fissi, variabili e a tempo), in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il



Ministero dell'economia e delle finanze. Tale norma non ha mai peraltro avuto attuazione: l'ultimo adeguamento degli importi degli onorari è quello operato dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 (adottato ancora sulla base dell'art. 10, legge n. 319/1980, posto che il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sarebbe entrato in vigore solo il successivo 1° luglio 2002).

2.3 La stessa Corte costituzionale ha già più volte stigmatizzato «il deplorevole inadempimento delle autorità» amministrative (sentenza n. 41 del 1996); nella sentenza n. 192/2015, intervenendo in materia di decurtazione *ex* art. 106-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 degli onorari dell'ausiliario del giudice in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha poi rilevato come la base tariffaria sulla cui base si devono calcolare i compensi risulti «ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, dev'essere contemperata (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta (riduzione già attuata nella fissazione dei valori di partenza)».

Come rilevato nella stessa sentenza, inoltre, la citata disciplina comporta anche delle ricadute «di sistema», tra cui il concreto rischio dell'allontanamento, dal circuito degli ausiliari del magistrato, dei soggetti dotati delle migliori professionalità.

Tali rilievi — formulati nel 2015 — risultano ancor più validi nel 2024, posto che, nonostante il decorso di ulteriori nove anni (nei quali l'inflazione ha raggiunto livelli ragguardevoli), è persistita l'inerzia dell'autorità amministrativa; conseguentemente, gli importi degli onorari — rimasti invariati ormai da 22 anni — lungi dal risentire semplicemente della natura pubblicistica della prestazione, risultano ormai irrisori.

La Corte costituzionale è intervenuta ancora nella materia in questione: con la sentenza n. 178/2017 in cui, pronunciandosi in ordine alla decurtazione degli onorari del consulente di parte in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha ravvisato — in costanza di mancato adeguamento dei compensi — una violazione del diritto di difesa oltre che del principio di ragionevolezza; con la sentenza n. 166 del 2022 in cui, pronunciandosi in relazione alle analoghe decurtazioni previste in ambito civile, ha ribadito che «L'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto».

2.4 In tale contesto, allo scrivente pare che a subire un pregiudizio siano non solo il professionista. che avrebbe diritto ad essere compensato dignitosamente per l'attività prestata, ma anche e soprattutto l'amministrazione della giustizia e lo stesso imputato: l'entità irrisoria degli onorari, infatti, comporta l'elevata probabilità che ne derivino effetti negativi per la qualità della prestazione dell'ausiliario, sia in termini di tendenziale allontanamento dal circuito degli ausiliari dei soggetti più qualificati, sia in termini di sensibile rischio che soggetti sottopagati non profondano il necessario impegno nell'espletamento dell'incarico.

Se già l'onorario previsto per la prima vacazione — euro 14,68 — pare al riguardo largamente inadeguato, quello previsto per le vacazioni successive — euro 8,15 —, comportando un compenso orario di appena 4 euro lordi, inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per mestieri molto meno qualificati, risulta assolutamente insufficiente a garantire la qualità necessaria della prestazione.

Se si possono ipotizzare altri rimedi in capo al singolo professionista a tutela del relativo compenso, viceversa il giudice — a garanzia del corretto svolgimento degli atti processuali e quindi del «giusto processo», nonché a tutela dell'imputato — può solamente invocare l'intervento del giudice delle leggi,

2.5 Sul piano dei parametri costituzionali, la previsione per le vacazioni successive alla prima di un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione pare violare gli articoli 3 e 111 della Costituzione: si traduce infatti nella irragionevole previsione di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l'equità del processo.

Astrattamente la previsione per la prima vacazione di un onorario superiore a quello previsto per le vacazioni successive potrebbe anche essere ragionevole e non compromettere la qualità degli atti processuali. È in ragione dei valori che concretamente assumono gli onorari — sia per la fissazione iniziale di importi modesti, sia per il successivo mancato adeguamento per molti anni agli incrementi del costo della vita — che la citata disciplina pare lesiva dei valori costituzionali.

Si potrebbe allora obiettare che l'inadeguatezza degli onorari non dipenda da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità amministrative che dovrebbero provvedere al citato adeguamento.

Tuttavia, nel contesto del citato inadempimento — che non è ormai un dato contingente, ma assurge a connotato strutturale del sistema — la previsione legislativa per le vacazioni successive alla prima di una decurtazione dell'onorario pare sfociare nella manifesta irragionevolezza, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza



n. 192/2015 in relazione alla previsione nell'art. 106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 della riduzione del terzo degli onorari spettanti all'ausiliario del magistrato nei casi di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

È si vero che l'art. 106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 era introdotto in un momento successivo dal legislatore, che «non poteva ignorare come si trattasse di compensi che, a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati»; laddove l'art. 4, legge n. 319/1980 prevedeva fin dall'origine un minor onorario per le vacazioni successive alla prima.

Si tratta però di un dato distintivo che non pare dirimente, nella misura in cui l'irragionevolezza delle previsioni legislative può determinarsi anche in ragione di fattori sopravvenuti.

D'altro canto, il successivo inadempimento da parte delle autorità amministrative al dovere di adeguamento della misura degli onorari, ai sensi dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, era ampiamente prevedibile, posto che già nella vigenza dell'art. 10, legge n. 319/1980 all'esito di più trienni la misura degli onorari non era stata adeguata.

Inoltre, già nella citata sentenza n. 166 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non dirimente la circostanza (pur evidenziata dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie osservazioni) che la norma allora censurata (art. 130, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), a differenza dell'art. 106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 oggetto delle precedenti declaratorie d'illegittimità, fosse già inserita nell'originario corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

- 3. Non manifesta infondatezza. Questione subordinata
- 3.1 La citata disciplina pare violare i principi costituzionali sotto un ulteriore profilo, con riguardo al diritto dell'imputato alloglotto all'assistenza di un interprete.

Tale diritto è previsto dalla Costituzione all'art. 111, comma 3; è inoltre oggetto di tutela da parte del diritto internazionale.

L'art. 111, comma 3 Cost. si limita a prevedere genericamente il diritto all'assistenza di un interprete.

3.2 Più analitica è la disciplina da parte del diritto dell'Unione europea.

Viene in rilievo in particolare la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (che prevedeva — quale termine per il recepimento da parte degli Stati membri — la data del 27 ottobre 2013 e a cui lo Stato italiano ha inteso dare attuazione con decreto legislativo n. 32/2014).

Così recita il relativo Considerando n. 14: «il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo».

L'art. 2 della direttiva prevede tra l'altro: «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi allle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. [...] 5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento. [...] 8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».

L'art. 4 prevede che gli Stati membri sostengano i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.

L'articolo 5 torna ad occuparsi della qualità dell'interpretazione e della traduzione: «1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9. 2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti [...]».

3.3 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo — richiamata come si è visto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 — all'art. 6 (Diritto a un equo processo) così dispone: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. [...] 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: [...] (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il diritto all'assistenza di un interprete deve essere effettivo e concreto. Si veda ad esempio la sentenza del 24 gennaio 2019 nel caso Knox contro Italia (par. 182): «L'assistenza data in materia di interpretazione deve permettere all'imputato di sapere ciò che gli viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti. Il diritto così sancito deve essere concreto ed effettivo»; tale sentenza ha peraltro concluso esservi stata nel caso esaminato una violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 6, par. 3, lettera *e*) della Convenzione.

3.4 L'articolo 2, par. 8 della direttiva 2010/64/UE stabilisce dunque espressamente che l'interpretazione fornita dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

A tal fine, come precisato all'art. 5. gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta. Inoltre, in base al paragrafo 2 dello stesso art. 5, gli Stati membri devono istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

3.5 La normativa italiana prevede (articoli 67 e 69, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): che in ogni Tribunale si debba istituire un albo dei periti diviso in categorie, una delle quali deve essere relativa ad interpretariato e traduzione; che il giudice tendenzialmente debba nominare come interprete un soggetto iscritto in detto albo; che la richiesta di iscrizione a detto albo, diretta al Presidente del Tribunale, debba essere accompagnata tra l'altro dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

Si tratta tuttavia di disposizioni dal contenuto estremamente generico, prive di dati di dettaglio che assicurino l'effettiva competenza dei soggetti iscritti nell'albo e quindi in definitiva l'effettiva qualità della prestazione d'interpretariato dagli stessi resa. In particolare, non sono previsti requisiti specifici (ad esempio il conseguimento di una laurea o di un diploma post-laurea nel settore dell'interpretazione di conferenza) che tali soggetti debbano necessariamente possedere né è previsto il necessario superamento di un test o di una prova d'interpretariato.

Anche il decreto ministeriale n. 109/2023. che — con riguardo al processo civile — ha fissato i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, in relazione alla categoria dei traduttori e degli interpreti non pare avere dettato una disciplina in proposito rassicurante.

Né il giudice, all'atto del conferimento dell'incarico, è in grado di verificare compiutamente la competenza dell'interprete (tanto meno nei tempi ristretti in cui si deve svolgere l'udienza *ex* art. 558 c.p.p.).

3.6 In tale contesto normativo, la tematica del compenso previsto per l'attività d'interpretariato pare strettamente collegata a quella della effettiva qualità della prestazione, tale da garantire l'equità del procedimento.

Come è facilmente intuibile e come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2015, infatti, la previsione di una remunerazione «seriamente sproporzionata per difetto» finisce per determinare l'allontanamento dal circuito giudiziario dei professionisti più qualificati e la persistente disponibilità ad assumere l'incarico d'interprete soltanto di soggetti che non abbiano i titoli e/o le competenze per fruire sul mercato di occasioni lavorative più equamente remunerate.

3.7 Non è un caso in effetti che in numerose occasioni, per le udienze deputate alla convalida degli arresti, non si rinvenga la disponibilità di alcun soggetto a svolgere l'incarico d'interprete. Si rilevi ad esempio che esiste tutto un filone giurisprudenziale della Corte di cassazione volto a legittimare lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto di un soggetto che non comprenda la lingua italiana pur in assenza di un interprete, ravvisando nel mancato reperimento di un interprete un'ipotesi di forza maggiore: «Secondo orientamento consolidato della suprema Corte la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputatile all'arrestato, configura ipotesi di forza maggiore che non impedisce la convalida dell'arresto, di cui il giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall'interrogatorio non possibile (v. Sez. 1, n. 41934 del 14 ottobre 2009, ..., Rv. 245063; Sez. 1, n. 20297 dell'8 maggio 2008, ..., Rv. 239997: Sez. 4, n. 26468 del 17 maggio 2007, ..., Rv. 236995; Sez. 4, n. 3633 del 15 dicembre 1998, dep. 1999, ... Rv. 212477; Sez. 5, n. 10517 dell'8 febbraio 2007, ..., Rv. 235990). Ritiene il collegio che tale orientamento meriti di essere confermato anche dopo le modifiche introdotte agli articoli 143 e 104 c.p.p., dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2014, n. 64), che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali» (così Corte di cassazione, Sez. 4, sentenza n. 4649 del 15 gennaio 2015 Rv. 262034 - 01, richiamata — da ultimo — dalla sentenza Cass. Sez. 5, n. 36828 del 2023 e dalla sentenza Cass. Sez. 6, n. 4016 del 2024). L'esistenza sul punto di tante pronunce di legittimità (e dunque di tante occasioni in cui la Corte di cassazione ha dovuto affrontare la questione) conferma la diffusione del problema del reperimento di interpreti nei tempi ristretti previsti per le udienze di convalida degli arresti (udienze nelle quali peraltro si svolge un'attività processuale particolarmente delicata, volta ad accertare — previa effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato — la legittimità dell'arresto e la necessità di disporre l'applicazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale).

3.8 Al pari di tale ultimo problema, anche quello dell'effettiva qualità dell'interpretariato dipende — ad avviso di questo giudice — dall'importo assai modesto previsto dalla normativa italiana per il compenso degli interpreti.

Come si è già visto, tale compenso è commisurato al tempo impiegato dall'interprete ed è determinato in base alle vacazioni (ciascuna di due ore). L'onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e per ciascuna delle vacazioni successive è di euro 8,15 (art. 4, legge n. 39/1980). Dunque per le prime due ore il compenso dell'interprete è di 7,34 euro/ora; in seguito, compenso è di 4,075 euro all'ora.

Si tratta di una remunerazione assolutamente inadeguata. che già era tale in origine, ma che tanto più lo è diventata per effetto del mancato aggiornamento degli onorari — dopo il decreto ministeriale 30 maggio 2002 — ad opera dei decreti ministeriali (pur previsti dall'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), situazione già censurata a più riprese dalla Corte costituzionale, ma comunque rimasta immutata.

3.9 L'esistenza di una stretta correlazione tra la qualità dell'interpretazione e la remunerazione che lo Stato assicura all'interprete per l'opera prestata è stata evidenziata da numerosi studi condoni a livello europeo.»

In particolare, lo studio dell'Irish Council for Civil Liberties (ICCL) in collaborazione con la Open Society Justice Initiative (OS.JI) intitolato Inside Police Custody 2 sottolinea (a pagina 28) questo nesso, e come esso sia particolarmente rilevante con riferimento al caso italiano (1). La questione è stata affrontata anche da uno studio condotto dalla Fundamental Rights Agency (Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information, Luxembourg 2016, pagina 56) (2).

Nel caso dell'Italia, il livello di remunerazione è particolarmente basso. Ciò si accompagna all'assenza di meccanismi previsti per legge volti ad assicurare un'adeguata qualità dell'interpretazione.

3.10 Si auspica quindi che la Corte costituzionale — eventualmente, in caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi alla citata direttiva 2010/64/UE (se le disposizioni della direttiva debbano essere interpretate nel senso di esigere che gli Stati membri creino meccanismi tesi ad assicurare una qualità sufficiente dell'interpretazione offerta nel processo penale all'imputato, anche con riguardo alla remunerazione prevista per l'interprete, e quindi se le disposizioni della citata direttiva debbano essere interpretate nel senso che ostino all'esistenza di una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede una riduzione del compenso per gli interpreti, dopo le prime due ore di attività, a soli euro 8,15 per ogni vacazione di due ore), previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (3) — dichiari l'illegittimità della norme di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (per contrasto con le citate norme della direttiva UE e quindi con l'art. 117 Cost.).

Per gli stessi motivi si censura altresì la norma di cui all'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

3. Possibilità di un'interpretazione conforme

Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata agli articoli 3, 111 e 117 della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale.

⁽¹⁾ In most of the countries in the study, a further issue related both to the availability of interpreters and translators, and quality, is the low level of remuneration, In Italy, for example, interpreters are paid approximately five Euros per hour, and they may not be paid for more than two year.

⁽²⁾ Entrambi gli studi sono citati nella Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, COM(2018) 857 final.

⁽³⁾ Questo giudice non può sollevare direttamente la questione pregiudiziale. La Corte di giustizia, decima Sezione, nella causa C-783/21 con ordinanza del 31 maggio 2022 ha ritenuto che il giudice penale italiano – nell'ambito della procedura di liquidazione dell'onorario dell'interprete – non possa sollevare questioni pregiudiziali dinanzi alla stessa Corte in ragione del carattere non contenzioso di detta procedura (la domanda di pronuncia pregiudiziale nell'occasione è stata perciò ritenuta manifestamente irricevibile).

Pare inoltre opportuno evidenziare come non possa sopperirsi alla grave sproporzione per difetto degli onorari previsti per l'ausiliario del giudice — e in particolare all'ulteriore fattore di inadeguatezza legato alla riduzione degli onorari per le vacazioni successive alla prima — tramite i possibili aumenti previsti dall'ordinamento in relazione all'urgenza dell'incombente (art. 4, comma 3, legge n. 319/1980) o alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione (art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Si tratta infatti di possibili incrementi previsti in funzione di diversi fattori, che potrebbero comunque essere dovuti (ad esempio, nel caso di specie, quello relativo all'urgenza, essendo l'interprete stato citato nel corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023 per la successiva mattina del 27 dicembre). D'altro canto, l'applicazione strumentale o addirittura illegittima delle norme, a fini di adeguamento di fatto dei compensi, è proprio una delle possibili ricadute «di sistema» la cui considerazione ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare nella sentenza n. 192/2015 l'illegittimità dell'art. 106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Una ricaduta di sistema dell'entità irrisoria degli onorari attualmente previsti consiste proprio nella frequenza con cui statisticamente, nella prassi, viene riconosciuta l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione.

P.O.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,

ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata,

Solleva questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui — per le vacazioni successive alla prima — prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; nonché della norma di cui all'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione;

in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, nei termini sopra indicati. limitatamente alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per l'attività di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto, per violazione degli articoli 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli articoli 2 e 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e all'art. 6 CEDU).

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore, al pubblico ministero e all'interprete, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Firenze, 3 aprile 2024

Il Giudice: Attinà

24C00120

